

PROFESSIONI TURISTICHE

INFORMATIVA CIRCA IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE DI CUI ALLA L.R. 11 LUGLIO 2006, N. 9 "TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO"

Legge Regionale 11 luglio 2006 n. 9/2006
"Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo"
Titolo III
PROFESSIONI TURISTICHE
dall'articolo 46 all'articolo 57.

Le **PROFESSIONI TURISTICHE**, così come definite dall'articolo 46 della L.R. n. 9/2006, sono:

- **Guida turistica** (comma 1)
- **Accompagnatore turistico** (comma 2)
- **Tecnico di comunicazione e marketing turistico** (comma 3)
- **Guida Naturalistica o ambientale escursionistica** (comma 4).

ABILITAZIONE, articolo 47. L'esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso della specifica abilitazione che si consegue mediante il superamento del relativo esame di idoneità.

ESAMI DI ABILITAZIONE, articolo 49. Le Province approvano almeno ogni due anni il bando d'esame per l'esercizio delle professioni turistiche, secondo i criteri e le modalità stabiliti con delibera della Giunta Regionale del 29/06/2007 n. 725 che stabilisce anche i programmi d'esame di ciascuna professione. Sono pertanto abilitati i candidati che conseguono la specifica idoneità mediante il superamento del relativo esame.

TITOLI ABILITANTI, articolo 47, comma 4. Equivalgono all'abilitazione per l'esercizio della professione di Guida turistica e di Accompagnatore turistico i titoli abilitanti di cui alla deliberazione succitata (delibera di Giunta Regionale n. 725 del 29/06/2007).

Guida turistica.

Coloro che sono in possesso dei **titoli di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente** conseguono l'abilitazione mediante:

colloquio atto a verificare le conoscenze delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, dei musei, delle gallerie, delle bellezze paesaggistiche e naturali, della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica nel territorio della Provincia sede d'esame.

Per l'accertamento delle conoscenze linguistiche la prova è la seguente:

prova scritta e orale di lingua straniera;

solo colloquio nelle lingua straniera per i candidati che dimostrano il superamento, nell'ambito del corso universitario, dell'esame di idoneità in una lingua estera fra quelle maggiormente diffuse in Europa (inglese, francese, tedesco e spagnolo).

Accompagnatore turistico.

Coloro che sono in possesso di **titoli di laurea o di diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente** conseguono l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico, previa verifica del superamento, nell'ambito del corso universitario, degli esami nelle seguenti materie:

Geografica del turismo;

Diritto pubblico dell'economia;

Diritto dei trasporti,

Organizzazione turistica;

Legislazione del turismo

Lingua inglese.

Situazioni particolari, articolo 51.

- Coloro i quali siano già abilitati all'esercizio di una delle professioni turistiche o alla professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo possono conseguire l'abilitazione nelle altre professioni senza sostenere l'esame di lingua straniera.

- Coloro che siano già abilitati all'esercizio di una delle professioni turistiche, i quali intendano conseguire l'idoneità per le lingue straniere nelle quali non sono abilitati, sono sottoposti ad esame limitatamente alle stesse.
- Coloro che siano già abilitati all'esercizio di guida turistica conseguono l'abilitazione nella provincia prescelta mediante il superamento della sola prova che accerti la conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, dei musei, delle gallerie, delle bellezze paesaggistiche e naturali, della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica nel territorio della Provincia sede d'esame.

AMMISSIONE ALL'ESAME, articolo 49, comma 4, così come modificato dalla L.R. 23/02/2007 n. 2.

L'ammissione all'esame è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- età non inferiore a diciotto anni;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituto statale o paritario o di equivalente diploma conseguito in stato estero.

La domanda di ammissione all'esame deve contenere (Delibera della Giunta Regionale n. 725 del 29/06/2007, punto 4 *Criteri e modalità per gli esami di abilitazione*, al 4.3):

- a) la professione per la quale il soggetto intende abilitarsi;
- b) le lingue estere nelle quali si intende sostenere l'esame.

ATTESTATO DI ABILITAZIONE, articolo 52. Le Province rilasciano all'interessato, entro 30 giorni dal conseguimento, l'attestato di abilitazione con l'indicazione della figura professionale e delle lingue straniere nelle quali è stato effettuato l'accertamento. In aggiunta all'attestato le Province rilasciano una tessera personale di riconoscimento che deve essere visibile durante l'attività professionale.

Contribuzione a carico:

€ 75,00 per il rilascio dell'attestato da versare sul c/c bancario intestato all'Amministrazione Provinciale di Fermo – Servizio Tesoreria – presso la Carifermo (filiale di piazza Mascagni, Fermo) mediante: IBAN IT 86 P 06150 69459 T20300051673

ELENCHI PROFESSIONALI, articoli n. 53 e n. 54 comma 1.

La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento annuale degli Elenchi professionali.

L'esercizio della professione è subordinato alla comunicazione di inizio di attività che va presentata anche al Comune di residenza o di domicilio; deve altresì presentarsi alla Provincia e al Comune di residenza o di domicilio la comunicazione di cessazione dell'attività. [Ai fini dell'AGGIORNAMENTO degli elenchi professionali, i soggetti iscritti sono tenuti a comunicare ogni anno, entro il 31 di gennaio, ai Comuni e alle Province competenti per territorio, l'effettivo esercizio della professione. La mancata presentazione della dichiarazione di esercizio effettivo della professione comporta il non inserimento negli elenchi divulgativi degli abilitati, ossia in quegli elenchi che, annualmente aggiornati, sono resi pubblici.](#)

La cancellazione è disposta per decesso o per reiterata applicazione delle **sanzioni amministrative di cui all'articolo 57, L.R. 9/2006**, oltre che per esplicita richiesta dell'interessato.

TARIFE PROFESSIONALE articolo 54, comma 2. Per le tariffe deve farsi riferimento a quelle applicate ogni anno dalle associazioni di categoria; ai fini di informazione turistica, le associazioni di categoria comunicano, entro il 1° ottobre di ogni anno, alla Regione e alle Province, le tariffe che si intendono praticare l'anno successivo.

VALORI BOLLATI:

- n. 1 marca da bollo (valore corrente) sulla domanda di partecipazione all'esame di abilitazione;
- n. 1 marca da bollo (valore corrente) sulla domanda di rilascio del tesserino professionale, ai fini dell'iscrizione nell'elenco professionale;
- n. 1 marca da bollo (valore corrente) all'atto del rilascio dell'attestato, per l'applicazione sullo stesso.

DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO, articoli n. 64, n. 65 e n. 66, Legge Regionale 11 luglio 2006 n. 9/2006 "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo".

L'esame di idoneità all'esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo (articolo n. 65) è indetto dalla Provincia almeno ogni due anni.

L'ammissione è subordinata ai seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a diciotto anni;

b) residenza o domicilio in uno dei comuni della regione;
c) godimento dei diritti civili o politici;
d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituto statale o paritario o di diploma conseguito in uno degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia o in altro stato estero, riconosciuti ai sensi della normativa vigente.
L'esame consiste nella sola prova orale da sostenersi innanzi alla commissione giudicatrice istituita presso la Provincia; le materie e i programmi sono fissati dalla delibera della Giunta Regionale n. 688 del 25/06/2007 (punto 5. *Esame di idoneità per direttore tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo*).

Le materie oggetto della prova d'esame sono:

- a) tecnica turistica, amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
- b) legislazione turistica;
- c) geografia turistica e geografia delle risorse europee ed extraeuropee;
- d) conoscenza della lingua inglese;
- e) conoscenza di un'ulteriore lingua a scelta del candidato.

L'attestato è rilasciato dalla Provincia a chi supera l'esame di idoneità all'esercizio della professione.

Presso il Servizio Regionale competente è tenuto l'elenco dei Direttori Tecnici, articolo n. 66.

Sono iscritti nell'elenco **su domanda**:

- a) coloro che hanno ottenuto l'idoneità, mediante il superamento del relativo esame;
- b) coloro che sono in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato presso altra Regione o Provincia autonoma o che comprovino l'iscrizione nell'elenco regionale di provenienza;
- c) i cittadini italiani e degli altri Stati membri dell'Unione Europea per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo n. 4 del d.lgs. 392/1991;
- d) i cittadini italiani di Stati membri non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo abilitante riconosciuto ai sensi della normativa vigente;
- e) i laureati in materia turistica con indirizzo specifico per i gestori di agenzie di viaggio e tour operator.

I soggetti di cui alle lettere c) e d) devono risultare, al momento della richiesta, residenti o domiciliati in uno dei Comuni della Regione; le modalità e i criteri per l'iscrizione dei soggetti indicati alle lettere c) e d) sono indicati nell'allegato n. 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 688 del 25/06/2007.

NORMATIVA

Di seguito si elencano alcuni riferimenti normativi in materia turistica:

1. Legge 29 marzo 2001, n. 135

"Riforma della legislazione nazionale del turismo"

2. Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 9

"Testo unico delle norme regionali in materia di turismo"

3. Legge Regionale 3 aprile 2002, n. 3

"Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale"

4. Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206

"Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della Legge 29 luglio 2003, n. 229"

(Titolo IV, Capo II, Servizi Turistici – dall'art. 82 all'art. 100)

5. Legge 6 dicembre 1991, n. 394

"Legge quadro sulle aree protette"

(da aggiungere alle altre quattro leggi solo per la figura professionale di Guida Naturalistica o Ambientale Escursionistica)

ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE

Allegare elenco 2010

TARIFE PROFESSIONALI

Allegare tariffe

COMUNICAZIONE DI EFFETTIVO ESERCIZIO DA PRESENTARE ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO

EFFETTIVO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE TURISTICA

(L.R. n. 9/2006 e D.G.R.M. del 29/06/2007 n. 725)

Entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini dell'aggiornamento annuale degli elenchi professionali divulgativi, i soggetti iscritti devono presentare alla Provincia di Fermo e al Comune di residenza o domicilio, la comunicazione di effettivo esercizio della professione turistica.

La mancata presentazione della suddetta comunicazione comporterà il non inserimento negli elenchi divulgativi degli abilitati (elenchi annualmente aggiornati e resi pubblici anche mediante il sito web).

SCARICA LA MODULISTICA

(Effettivo esercizio e autorizzazione diffusione)

INFORMATIVA CIRCA IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO, AI SENSI DELLA L.R. 11/07/2006, N. 9 E DELLA DELIBERA GIUNTA REGIONE MARCHE N. 725 DEL 29/06/2007, TITOLO 2 PUNTO 2.2.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO ai sensi della Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo" e della delibera della Giunta Regione Marche n. 725 del 29/06/2007, titolo 2 punto 2.2.

1. Domanda in bollo del valore di €14,62, da indirizzare al Dirigente del Servizio Turismo della Provincia di Fermo – Viale Trento n.113 – 63023 Fermo, con la quale si richiede il rilascio dell'attestato e l'iscrizione nell'elenco degli Accompagnatori Turistici della Provincia di Fermo;
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni con la quale si dichiara, oltre ai dati anagrafici, di aver conseguito la laurea in materia turistica o titolo equipollente e di aver superato i seguenti esami: geografia del turismo, diritto pubblico dell'economia, diritto dei trasporti, organizzazione turistica, legislazione del turismo, idoneità alla lingua inglese;
3. Fotocopia del certificato di laurea rilasciato dall'Università, ove risultano gli esami dichiarati nell'autocertificazione;
4. n. 2 foto tessera di cui una autenticata (la fotografia può essere autenticata presso l'Ufficio Turismo);
5. fotocopia di un documento d'identità (avanti e retro) in corso di validità;
6. versamento di €75,00 sul C/C (da definire) intestato a "Amministrazione Provinciale Fermo, Servizio Tesoreria";
7. n. 1 marca da bollo del valore di €14,62, che verrà applicata sull'attestato d'abilitazione;
8. liberatoria dati personali.

Successivamente al rilascio dell'attestato e all'iscrizione nell'elenco degli Accompagnatori Turistici:

9. denuncia di inizio attività ed effettivo esercizio della professione da presentare al Comune di residenza o di domicilio dell'abilitato e alla Provincia di Fermo;
10. liberatoria dei dati personali ai fini dell'aggiornamento degli elenchi divulgativi.